

TITOLO I

DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione, sede, ragione sociale

E' costituita con sede in Mantova, una Società Cooperativa a r.l. per Azioni a mutualità prevalente con la denominazione
"FARMACIA COOPERATIVA MANTOVANA"

Il trasferimento della sede sociale, nell'ambito del Comune di Mantova, non comporta modifica dell'atto costitutivo e potrà essere effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi al Registro delle Imprese.

Art. 2 - Oggetto

La Società deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

Scopi della Società sono:

- a) acquistare e confezionare prodotti medicinali, erboristeria, prodotti per l'igiene, strumenti chirurgici, ortopedici, sanitari, abbigliamento (tab. 9 10 gruppo D), rivenderli ai soci ed al pubblico al minuto;
- b) assicurare condizioni di favore ai Soci per gli acquisti al minuto da essi effettuati ad uso familiare o aziendale;
- c) assumere la conduzione di farmacie in qualsiasi località;
- d) istituire e gestire magazzini e laboratori farmaceutici;
- e) esercitare ogni altra attività affine o comunque utile per il conseguimento degli scopi sopra elencati, ivi incluse la compravendita e la costruzione degli immobili.

La Società potrà partecipare ad altre imprese che svolgano attività analoghe od affini.

Art. 3 - Durata

La società durerà fino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

DEL PATRIMONIO NETTO

Art. 4 - Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale netto è costituito

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da tutti gli altri fondi costituiti per disposizione di Legge o per determinati scopi.

Art. 5 - Azioni

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Per le azioni detenute dai soci preesistenti alla data di efficacia della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 febbraio 2017, a ministero del Notaio Pierpaolo Barosi di Curtatone, il valore nominale rimane di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ciascuna di dette azioni, il cui ammontare risulta fissato in conformità al disposto di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e

tale potrà rimanere ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della legge medesima.

L'emissione delle azioni potrà essere sospesa o limitata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Società, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione, è autorizzata, sino alla concorrenza dell'ammontare dell'apposito "Fondo acquisto azioni sociali", costituito con gli utili di bilancio ai sensi dell'art. 2522 C.C., a rimborsare le proprie azioni, non prima però che siano trascorsi tre anni dalla data della loro sottoscrizione.

Le azioni rimborsate possono essere dal Consiglio di Amministrazione ricollocate oppure annullate; in questo ultimo caso l'importo relativo andrà ad incrementare la riserva straordinaria.

Art. 6 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Godimento

Le azioni parteciperanno al dividendo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della loro liberazione.

Art. 8 - Requisiti della cooperativa a mutualità prevalente

La cooperativa non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite fra i Soci durante l'esistenza della Società né al suo scioglimento.

TITOLO III

DEI SOCI

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi come Soci tutte le persone fisiche che possiedano la piena capacità giuridica e che non si trovino nelle condizioni previste, per la esclusione, dal successivo art. 13.

Possono pure essere ammesse come socie le persone giuridiche e gli Enti morali; chi li rappresenta deve possedere i requisiti per essere socio.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende far parte della Società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera con giudizio insindacabile. La domanda deve essere controfirmata da due Soci e deve indicare: generalità, domicilio e il numero delle azioni che il richiedente intende sottoscrivere.

Art. 11 - Numero delle azioni del socio

Vincolo a favore della società

Il Socio non può possedere azioni per un valore nominale superiore a quello stabilito dalla legge.

Il Socio che per qualsiasi causa venga a trovarsi in possesso di un numero di azioni che superi detto limite, deve farne immediata dichiarazione alla Società. Entro sei mesi dal giorno in cui gli sono pervenute deve farne cessione a terzi; in difetto il Consiglio di Amministrazione può sospendere il pagamento del dividendo sulle azioni eccedenti.

Le azioni sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi che il Socio abbia con la medesima.

Art. 12 - Recesso

Il recesso è consentito nei casi previsti dalla Legge e per delibera del Consiglio di Amministrazione determinante la data sotto la quale esso ha effetto.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che venga meno agli obblighi statuari, di regolamento e contravvenga alle delibere societarie, o arrechi, in qualche modo, danno alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione determina la data dello scioglimento del rapporto sociale.

Art. 14 - Morte

In caso di morte del Socio, gli eredi potranno continuare il rapporto sociale, purché posseggano i requisiti per essere soci. Entro due anni dalla morte del Socio gli eredi dovranno chiedere il trapasso delle azioni pervenute od effettuarne la cessione.

Art. 15 - Rimborso azioni

Il rimborso delle azioni, ma sino alla concorrenza dell'ammontare dell'apposito Fondo acquisto azioni sociali costituito con gli utili di bilancio ai sensi dell'art. 2522 C.C., avrà luogo al valore nominale delle azioni stesse. L'importo che non sarà ritirato, verrà iscritto in un conto infruttifero a disposizione degli aventi diritto.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Ordinamento sociale

Sono organi della Società:

- l'assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per la nomina delle cariche sociali, ter-

mine prorogabile a 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Ogni altra assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, o quando lo richieda il Collegio Sindacale, o infine quando ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo dei Soci.

Art. 18 - Formalità per la convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché nel territorio del Comune di Mantova, con avviso da tenersi affisso in modo ben visibile all'interno della sede sociale durante i quindici giorni lavorativi precedenti l'adunanza stessa e da pubblicarsi, almeno una volta, su uno dei quotidiani della provincia di Mantova prima degli otto giorni precedenti l'adunanza.

Art. 19 - Costituzione

L'assemblea di prima convocazione sarà validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione da effettuarsi ad almeno 24 ore dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Quanto sopra salvo il disposto di Legge per il caso di scioglimento.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni e verbali

L'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 21 - Modalità di votazione

La votazione avviene di regola per alzata di mano e con triplice prova per stabilire il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni.

A richiesta di un decimo dei Soci presenti o rappresentati si procederà per appello nominale; pure su richiesta di un decimo dei soci presenti o rappresentati la votazione dovrà essere fatta a scrutinio segreto, e in questo caso le schede bianche saranno considerate come astensioni.

Art. 22 - Presidenza, segretario e scrutatori

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea nomina fra gli intervenuti il Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Art. 23 - Nomina delle cariche sociali

La nomina delle cariche sociali è fatta per schede segrete a maggioranza relativa.

Art. 24 - Diritto di voto

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute, purché risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

Art. 25 - Rappresentanza

Il socio può rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta con firma dichiarata vera da pubblico ufficiale ovve-

ro dal Presidente o dal Direttore della Farmacia o da chi ne fa le veci, non più di un altro socio avente diritto al voto.

TITOLO VI
DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.26 - Consiglio di Amministrazione

composizione: Presidente - Vice Presidente

La Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dalla Assemblea tra i Soci o tra i rappresentanti di persone giuridiche Socie.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 27 - Durata in carica degli amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 28 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato normalmente dal Presidente ogni mese. Il Presidente lo può convocare altresì ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne sia richiesto da almeno due membri o da due sindaci.

Art. 29 - Formalità per la convocazione

La convocazione è fatta con avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno un giorno prima.

Art. 30 - Costituzione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri.

Art. 31 - Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 32 - Modalità di votazione

Le votazioni avvengono normalmente per appello nominale. Su richiesta di un solo Consigliere e di un sindaco saranno fatte a schede segrete.

Art. 33 - Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, od in caso di altro impedimento, dal Vice Presidente e, mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 34 - Poteri e facoltà

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per Legge o per statuto non sono riservati all'Assemblea.

Art. 35 - Cauzione degli Amministratori

Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori e ai Sindaci

L'Assemblea stabilisce triennialmente i compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Consiglio di Amministrazione e

per i Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, sentito il parere del Collegio Sindacale, l'indennità che compete al Presidente ed al Vice Presidente, qualora altri Consiglieri svolgano prestazioni e attività del tutto particolari, il Consiglio di Amministrazione, sentito sempre il Collegio Sindacale, delibererà, di volta in volta, congruo compenso.

Agli Amministratori e ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese che incontrano nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 37 - Personale

L'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi grado, la fissazione delle sue retribuzioni e ogni altra deliberazione riguardante il personale stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE

Art.38 - Rappresentanza legale e firma sociale

Il presidente rappresenta la Società di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di altro impedimento.

Art. 39 - Direzione

La Direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni, gli emolumenti e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina del Direttore sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore parteciperà con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.

Il Direttore è a capo del Personale e proporrà al Consiglio le promozioni e le retribuzioni.

Il Direttore ha, anche in particolare, la responsabilità della conduzione sanitaria della farmacia e del magazzino e risponde degli aspetti commerciali, economici e merceologici.

TITOLO VIII

DEI SINDACI

Art. 40 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea per un triennio, anche fra non Soci.

Il Collegio Sindacale funziona a norma di legge ed al medesimo è affidato anche il controllo contabile della società.

Art. 41 - Presidente

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la

società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X

ESERCIZIO - BILANCIOUTILI

Art. 43 - Durata e chiusura dell'esercizio

L'esercizio sociale ha la durata di un anno e si chiude il 30 giugno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 44 - Bilancio e riparto utili netti

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 45 - Ristorni

L'Organo Amministrativo, sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente, può determinare la percentuale di ristorno da erogare periodicamente ai soci durante l'esercizio. L'Organo amministrativo, nel redigere il progetto di bilancio di esercizio può iscrivere somme al conto economico a titolo di ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio approva la misura del ristorno.

Art. 46 - Scioglimento, liquidazione

Le deliberazioni relative allo scioglimento della Società e della nomina del liquidatori devono essere prese da un'assemblea straordinaria nella quale in prima convocazione sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti rappresentati, fermo restando per la validità delle delibere il disposto dell'art. 20.

La nomina e la revoca dei liquidatori spetta all'Assemblea la quale delibera con le maggioranze prescritte per l'Assemblea straordinaria, con le stesse maggioranze l'Assemblea determina i poteri dei liquidatori e le modalità della liquidazione che, comunque, dovrà essere fatta nell'ossequio delle disposizioni di Legge in materia.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 44;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 47 - Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione compila e modifica il "regolamento" che disciplina i rapporti tra la Società e gli organi esecutivi (personale) e contiene le norme di carattere tecnico, amministrativo e sanitario che dovranno essere osservate dal personale.

Art. 48 - Smarrimento azioni

In caso di smarrimento, sottrazione o di distruzione del titolo azionario il Socio ha diritto di ottenere il rilascio di

un duplicato facendone domanda e assoggettandosi alle spese relative.

L'avviso di smarrimento del titolo, con diffida a chiunque vi abbia interesse a proporre l'opposizione, sarà affisso nel locale aperto al pubblico.

Il duplicato sarà rilasciato dopo trascorso un mese dalla data dell'affissione e dopo che l'Assemblea avrà approvato il bilancio dell'esercizio nel quale è stata presentata la domanda, purchè nel frattempo non siano intervenute opposizioni.

Il Socio può esercitare i diritti inerenti alle azioni delle quali ha chiesto il duplicato del titolo rappresentativo salva, se del caso, la presentazione di idonea garanzia.

Art. 49 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente e, se applicabili, quelle relative alle società per azioni.

Firmato

Sandra Bertolini

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)

Atto iscritto al Registro delle Imprese di Mantova in data 02.03.2017.

Io sottoscritto dr. PIERPAOLO BAROSI, Notaio in Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.